

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2013

dell'8 novembre 2013

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)  
dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l'iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 9 [Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0144**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56)».

2. Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0144**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56)».

3. Dopo il punto 12 [Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«13. **32013 R 0172**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20)».

## Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 144/2013 e (UE) n. 172/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

(<sup>1</sup>) GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56.

(<sup>2</sup>) GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali